



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1202/14  
depositato il 02/07/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 106201300088849-89 IRAP 2010  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:  
AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:  
D'ORSO SALVATORE  
VIA CAVOUR,21 74121 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1202/14

UDIENZA DEL

12/12/2014 ore 09:00

SENTENZA

N°

813

PRONUNCIATA IL:

12/12/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12/03/2015



Il Segretario  
DIREZIONE  
Dr. SSA Rosarita

Il Sig. ████████ rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10620130008884989 notificata da Equitalia Sud Spa in data 01/02/2014. Con tale atto l'Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo € 1.103,30 oltre sanzioni ed interessi quali somme derivanti da controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, in relazione alla Dichiarazione Irap 2011, presentata per il periodo di imposta 2010.

Il ricorrente eccepisce:

1. inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta in violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del DPR 602/1973;
2. illegittimità per violazione dell'art. 36 bis del DPR 600/73 non essendo stata notificata la comunicazione di irregolarità;
3. carenza di motivazione e omessa sottoscrizione del ruolo;
4. nel merito la non assoggettabilità all'Irap svolgendo l'attività di agente di commercio in assenza di autonoma organizzazione.

Chiede pertanto che questa Commissione disponga l'annullamento della cartella di pagamento.

A tale proposito ha allegato al ricorso certificato della camera di commercio dal quale risulta l'attività svolta, estratto del libro dei cespiti e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2010.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 28/E del 28/05/2010 ha sottolineato che le sezioni unite della Corte di cassazione, con le sentenze del 26 maggio 2009, nn. 12108, 12109, 12110, 12111 hanno affrontato la questione della sistematica assoggettabilità ad IRAP delle attività "ausiliarie" del commercio di cui all'articolo 2195 del codice civile, svolte dall'agente di commercio, dal promotore finanziario e in generale dai soggetti "ausiliari". Nelle menzionate quattro sentenze di uguale contenuto, viene evidenziato che "poiché la Corte costituzionale ha... distinto, ai fini dell'applicazione dell'imposta, tra 'impresa' nella quale l'elemento organizzativo sarebbe 'connaturato', e 'lavoro autonomo', rispetto al quale sarebbe necessario un accertamento caso per caso dell'esistenza di una 'autonoma organizzazione', ... diventa essenziale verificare quale sia, tra il polo dell'impresa e il polo del lavoro autonomo, la collocazione dell'esercizio delle attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c., nel cui quadro si collocano tanto l'agente di commercio, quanto il promotore finanziario". La Corte di cassazione, pur riconoscendo che per quanto riguarda la disciplina degli ausiliari del commercio ai fini delle imposte sui redditi il legislatore ha dato rilevanza esclusivamente ad aspetti qualitativi, "includendo nel reddito di impresa l'esercizio di tutte quelle attività che abbiano natura oggettivamente commerciale, senza tener conto del profilo quantitativo, cioè proprio della dimensione organizzativa dell'attività, nella quale deve essere valutato il 'peso' del lavoro personale del soggetto, che quell'attività svolge, sull'impiego del capitale e sull'utilizzazione del lavoro altrui", ha però evidenziato che "a quel che è stabilito per le imposte sul reddito non può essere riconosciuta una efficacia condizionante ai fini dell'interpretazione di imposte, come è l'IRAP, che rispondono ad altri criteri e ad una diversa ratio impositiva". Secondo i giudici di legittimità le "attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c., le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d'impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza 'organizzazione di capitali o lavoro altrui'. Se, infatti, si considerassero ai fini IRAP queste attività tout court 'attività

*Scuto*

di impresa', l'imposta non troverebbe corrispondenza nella sua ratio, e finirebbe per colpire una 'base fittizia', un 'fatto non reale', in contraddizione con una interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto impositivo. Non è, infatti, la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo - autonoma organizzazione - in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un 'quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l'organizzazione di capitali o lavoro altrui': se ciò non fosse, e il lavoro personale bastasse, l'imposta considerata, non solo non sarebbe vincolata all'esistenza di una 'autonoma organizzazione', ma si trasformerebbe inevitabilmente in una sostanziale 'imposta sul reddito'. La Cassazione conclude affermando il seguente principio di diritto: "in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata".

La Corte di Cassazione ha spiegato che il requisito dell' "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chiedi il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate".

La Commissione, condividendo appieno le conclusioni a cui è pervenuta la Cassazione, ritenendole esaustive di ogni questione di diritto sollevate dalle parti, passa quindi all'esame di merito.

La Commissione rileva, dalla documentazione in atti, che il ricorrente esercita l'attività di agente di commercio di prodotti farmaceutici senza l'impiego di dipendenti e senza l'utilizzo di mezzi e beni strumentali significativi. Ciò risulta oltre che dalle dichiarazioni del ricorrente, anche dalla dichiarazione dei redditi e dal registro dei beni ammortizzabili allegati al ricorso.


La Commissione, in accoglimento del ricorso, dispone pertanto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. Condanna inoltre l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese vive di giudizio sostenute.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dispone l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. Condanna inoltre l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese vive di giudizio sostenute.

Così deciso in Taranto, 12 dicembre 2014.

Il relatore

Dott. Cosimo Bisostri  


Il presidente

Dott. Riccardo Occhinero  
